



**CONVENZIONE QUADRO TRA
IREN AMBIENTE SPA,
CONFAGRICOLTURA,
COLDIRETTI, CIA E CONSORZIO
FITOSANITARIO DI PIACENZA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALLE
IMPRESE AGRICOLE**

CONVENZIONE QUADRO TRA IREN AMBIENTE SPA, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA E CONSORZIO FITOSANITARIO DI PIACENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMPRESE AGRICOLE CON DECORRENZA DAL 01/01/2024

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera pp) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per «circuito organizzato di raccolta» si intende il *“sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del già menzionato accordo o della già menzionata convenzione”*;

- Ai sensi dell'articolo 69 della legge 221/15 (Collegato ambientale), è stata introdotta la semplificazione amministrativa secondo cui l'adempimento del registro di carico e scarico e il MUD si considerano assolti mediante la conservazione presso la sede dell'impresa dei formulari di trasporto rifiuti in ordine cronologico.

(L'interpretazione è stata avvalorata anche dal Ministero dell'Ambiente con la nota n. prot. 0005298 dell'aprile 2016.)

- L'art. 193 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;

- L'art. 193 comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto e non necessita di formulario di identificazione;

- L'art. 212 comma 19bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta;

Valutata la necessità di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero e assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese agricole;

Tra:

Iren Ambiente Spa

con sede legale in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, P.IVA 01591110356 - iscritta all'Albo Nazionale delle imprese di gestione rifiuti n. 01591110356 (di seguito Gestore del Servizio di Raccolta)

E

Confagricoltura

Federazione Provinciale Coldiretti

Confederazione Italiana Agricoltori

E

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

Tutto ciò premesso

le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono di stipulare la seguente Convenzione quadro:

Art.1

IMPRESE AGRICOLE

Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'articolo 2135 Codice Civile. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano da oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 2

OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

1. Con la presente Convenzione, le parti si propongono di realizzare un circuito organizzato di gestione dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli ed aumentando l'efficacia della gestione e dei controlli.

2. La Convenzione ha inoltre lo scopo di prevenire ogni possibile forma di gestione incontrollata o inadeguata di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

3. Il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti in oggetto è indicato nella presente Convenzione Quadro ed ha validità, di norma, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'impresa agricola, se non intende accettare le nuove condizioni economiche, può richiedere con lettera raccomandata A/R o PEC la risoluzione della convenzione. Trascorsi 15 giorni dall'invio della comunicazione da parte di Iren Ambiente, senza che sia stata richiesta la risoluzione della convenzione, le tariffe si intendono accettate.

Art. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) **Produttore agricolo conferente:** l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
- b) **Gestore del servizio di raccolta:** Iren Ambiente spa;
- c) **Gestore della piattaforma di conferimento:** Iren Ambiente spa.

Art. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La raccolta dei rifiuti oggetto della presente Convenzione è svolta secondo le seguenti modalità:

- a) Raccolta presso le Aziende Agricole, secondo modalità che saranno definite con un contratto di servizio con ogni singola impresa agricola;
- b) Il Gestore del servizio di raccolta e della piattaforma di conferimento garantiscono la conformità dei propri impianti alle prescrizioni di legge e il possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative sia per le strutture sia per gli autoveicoli di trasporto e per le tipologie dei rifiuti ritirati;
- c) Il corrispettivo a carico delle imprese agricole dovuto al Gestore per lo svolgimento del servizio di gestione si calcola sulla base delle modalità e dell'offerta economica in vigore e concordati tra le parti (allegato 1 della presente convenzione quadro).

Art. 5

SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) I produttore agricolo conferente deve raggruppare presso l'azienda agricola rifiuti pericolosi e non pericolosi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il deposito temporaneo dei contenitori vuoti di fitofarmaci presso l'Azienda del produttore iniziale conferente dovrà essere costituito in appositi locali o in imballaggi a tale scopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati da quelli non bonificati.

Si considerano rifiuti speciali non pericolosi i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari bonificati secondo le modalità di cui all'Allegato A della D.G.R. Regione Emilia-Romagna n. 1251 del 3 settembre 2012. Per il conferimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari bonificati, IREN Ambiente mette a disposizione dei produttori

appositi sacchi provvisti di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.

- le batterie al piombo devono essere imballate in contenitori a tenuta e non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido;
- i filtri dell'olio devono essere imballati in imballaggi che non permettano la dispersione di olio (ad esempio contenitori in metallo, plastica, ecc.);
- i rifiuti sanitari devono essere imballati e conferiti negli appositi contenitori a perdere in polietilene o cartonplast, etichettati a norma di legge;
- l'olio minerale dovrà essere imballato in contenitori idonei.

2) Per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti il produttore agricolo dovrà sottoscrivere una convenzione con il gestore del servizio di raccolta, come previsto nel successivo articolo 6.

3) Il produttore agricolo di cui al comma 2 beneficia delle semplificazioni previste dalla vigente legislazione correlate al circuito organizzato di raccolta.

4) In tali casi le imprese agricole sono tenute:

- a) alla conservazione in azienda per tre anni di copia dei formulari di trasporto o dei documenti che attestano l'avvenuto conferimento dei rifiuti;
- b) al rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 185 bis, del D.Lgs. 152/2006 in materia di deposito temporaneo.

Art. 6

ADESIONE ALL'ACCORDO - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Le imprese agricole, ad oggi non contrattualizzate, che intenderanno usufruire dei servizi previsti nella presente convenzione quadro, dovranno sottoscrivere l'apposito contratto di servizio con Iren Ambiente spa, in cui sono stabiliti i costi e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.

NB: Viene fatta eccezione per le preesistenti convenzioni già in essere da rinnovare automaticamente a seguito di comunicazione Iren Ambiente Spa (fatto salvo eventuali disdette).

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.Lgs. n. 152/06;
2. Il presente contratto si adeguerà allo *ius superveniens* contenuto nelle disposizioni normative.

Firme:

Confagricoltura – Unione Agricoltori –

Federazione Provinciale Coldiretti –

Confederazione Italiana Agricoltori –

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza – Il Presidente – Matteo Cattivelli

Iren Ambiente – Direttore Commerciale – Eleonora Costa
